

DISCIPLINARE DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO

ART.1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

La determinazione dirigenziale di affidamento dell'incarico di co.co.pro. alla dott.ssa Cristina Pellegrini per il progetto europeo Interreg Europe RESOLVE forma parte integrante del presente disciplinare.

ART.2 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Reggio Emilia, in persona del suo legale rappresentante, arch. Alessandro Meggiato, conferisce al professionista incaricato, dott.ssa. Cristina Pellegrini, nata a Parma il 1/10/1981 e residente a Parma, via Bolzoni, 4, C.F. PLLCST81R41G337M, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la prestazione di gestione delle attività relative progetto europeo Interreg Europe RESOLVE, con particolare riferimento a:

- collaborazione alla formazione di un gruppo di stakeholders locali (LSG) che si incontreranno regolarmente (3 volte l'anno) per discutere problematiche e soluzioni della mobilità legata al commercio in centro storico, e parteciperanno agli eventi locali e di progetto e collaboreranno con il Comune di Reggio Emilia per la redazione del Regional Action Plan;
- realizzazione di 2 indagini di monitoraggio per valutare le scelte di mobilità di commercianti e frequentatori/clienti delle attività in centro storico;
- coordinamento le attività di comunicazione a livello di progetto e partecipare alla redazione degli output di comunicazione (newsletter semestrali, brochure, poster) e alle piattaforme di comunicazione realizzate;
- contributo alla redazione di un registro delle buone pratiche con buone pratiche di mobilità a livello locale e nazionale;
- organizzazione di 1 peer to peer, 1 study visit ed 1 import workshop a livello locale, 1 master class e 1 conferenza regionale e partecipazione agli eventi organizzati dai partner nonché ai meeting di progetto (PMG);
- stesura dei report previsti dal progetto in carico al Comune di Reggio Emilia

ART.3 - FORMA E TEMPI DELL'INCARICO

L'incarico avrà decorrenza dal 08/08/2016 e avrà validità fino al 31/08/2019.

ART.4 - MODALITÀ

Il collaboratore, nello svolgimento dell'incarico, che avverrà presso il Servizio Mobilità, agirà in piena autonomia senza vincoli di orario predeterminati dal committente, rapportandosi con il Dirigente responsabile del Servizio e collaborando con i tecnici del Servizio, senza alcun vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi propri ma utilizzando gli strumenti e i mezzi di proprietà del Comune di Reggio Emilia, con conseguente possibilità di accesso agli uffici e servizi comunali.

ART. 5 - SEGRETO PROFESSIONALE

Il collaboratore è tenuto ad osservare il segreto professionale ed è libero di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti.

Lo stesso non intende, pertanto, in alcun modo instaurare con l'Ente committente un rapporto implicante vincolo di subordinazione ma viceversa un rapporto inquadrabile nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47 del TUIR.

ART. 6 - COMPENSI

A fronte delle prestazioni di cui all'art. 2, verrà corrisposto un compenso di € **69.660,00** al lordo delle ritenute fiscali e delle quote di contributi INPS e INAIL a carico del collaboratore (1/3) e al netto delle quote di contributi INPS e INAIL a carico del committente (2/3).

Il compenso verrà erogato in complessive 36 rate mensili di € 1.935,00 cadauna (n. 5 rate per l'anno 2016, n. 12 rate per il 2017, nr. 12 per il 2018, nr. 7 per il 2019).

Le parti dichiarano che per la determinazione del compenso hanno tenuto conto di quanto normalmente corrisposto, nel luogo di esecuzione del rapporto, per analoghe prestazioni di lavoro autonomo, della specificità della prestazione e ritengono il compenso proporzionato alla quantità e qualità della prestazione oggetto del contratto.

In caso di trasferte del collaboratore, autorizzate dal committente al di fuori del territorio comunale, le spese di viaggio, vitto, alloggio, saranno rimborsate, dietro presentazione di idonea documentazione, secondo il sistema del "piè di lista".

ART. 7 - IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sarà compito del committente quello di provvedere al pagamento delle ritenute previdenziali, fiscali ed assicurative sull'importo erogato al collaboratore. A tal fine il committente si impegna ad assicurare il collaboratore all'INAIL lo stesso giorno di stipula del presente accordo. Il collaboratore si impegna ad iscriversi all'apposita gestione separata INPS di cui alla L. 335/95 entro sette giorni dalla stipula del presente accordo.

ART. 8 - TUTELE

Il collaboratore può sospendere la prestazione per un periodo massimo di 30 giorni annui, a titolo di recupero psico-fisico, senza decurtazione del compenso pattuito, concordando preventivamente con il Dirigente o responsabile di riferimento i periodi in cui non presterà la propria opera. Il limite dei trenta giorni viene riferito a rapporti di durata pari a dodici mesi, diversamente si applica un meccanismo di proporzionalità.

In caso di malattia, il rapporto continua a produrre effetti: il Dirigente che ha conferito l'incarico di collaborazione potrà segnalare all'ufficio stipendi la necessità di sospendere il pagamento del compenso o di ridurre l'importo, nel caso risulti pregiudicato il raggiungimento del risultato oggetto della collaborazione.

Il committente potrà recedere dal contratto, qualora l'assenza per malattia dovesse protrarsi per un periodo superiore a 1/6 della durata della collaborazione desunta nel presente contratto, nel caso risulti pregiudicata la corretta esecuzione della prestazione concordata.

In caso di infortunio, il rapporto resta sospeso, senza erogazione del corrispettivo, fino a guarigione clinica.

In caso di maternità, il rapporto resta sospeso, senza erogazione del corrispettivo, e si proroga automaticamente per 210 giorni, a meno che la prestazione sia divenuta impossibile o inutile.

ART. 9 – DIRITTI DEL COLLABORATORE

Al collaboratore sono assicurati tutti i diritti e le tutele scaturenti dalle vigenti disposizioni di legge in tema di sicurezza e igiene del lavoro.

In particolare sono sottoposti alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, in applicazione del Decreto Legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Su richiesta del Dirigente committente, e qualora risulti funzionale al buon esito del progetto, possono essere inseriti in percorsi di formazione interna già strutturati per i dipendenti dell'Ente, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente stesso.

Al termine del percorso formativo, su richiesta, il Comune rilascerà un attestato che certifichi l'attività formativa svolta.

Il collaboratore coordinato e continuativo è titolare degli stessi diritti di libertà, dignità e tutela sindacale sanciti dalla Legge n. 300/1970.

ART. 10 – CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE

Al presente contratto si applica quanto previsto dall'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 e art. 21 del D.Lgs. 39/2013.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si risolve alla scadenza prefissata. Le parti, in ogni caso, possono recedere anticipatamente anche prima della scadenza per giusta causa, oppure, al di fuori delle ipotesi di giusta causa, osservando un preavviso minimo pari a 60 giorni per il committente e 30 giorni per il collaboratore, in caso di rapporti di durata pari a 12 mesi. (altrimenti i termini vengono riproporzionati). Resta salvo il diritto del collaboratore alla corresponsione dei compensi maturati fino alla data della risoluzione del contratto.

In caso, di risoluzione anticipata da parte dell'Amministrazione Comunale per sopravvenuti mutamenti organizzativi, l'Ente si impegna a verificare la possibilità di utilizzare il collaboratore per altri progetti o attività, fino alla scadenza naturale del contratto.

Oltre che per la cause sopraindicate e per la scadenza del termine concordato, il contratto cesserà la sua efficacia anche nei casi di sopravvenuta impossibilità o inutilità della prestazione oggetto del contratto di natura indipendente dalla volontà delle parti.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia inerente il presente contratto sarà di competenza del Tribunale di Reggio Emilia. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente scrittura privata, si applicano le disposizioni di legge in materia

Per il Comune di Reggio Emilia

Arch. Alessandro Meggiato

La Collaboratrice

Dott.ssa Cristina Pellegrini

